

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 04702/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4702 del 2026, proposto da Francesco De Simone, Paolo Falco, Andrea Liparuli, Luigi Marvulli, Calogero Aronica, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 55 c.p.a.*

- dell'Ordinanza ministeriale n. 27 del 16.02.2026 avente ad oggetto le "Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" nella parte in cui all'art. 16, comma 6, sancisce che: "Il servizio militare di leva e il

servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina."

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze di interesse per la parte ricorrente (cfr. Cons. St., VII, n. 4428/2025);

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 e nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;

Ritenuto di dover ribadire che entrambi i suddetti termini, sia quello di notifica, sia quello di deposito, sono perentori e a pena di improcedibilità;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione dell'esame la camera di consiglio del 17 giugno 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Maria Rosaria Oliva, Presidente FF

Giovanni Caputi, Primo Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ciro Daniele Piro**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Rosaria Oliva**

**IL SEGRETARIO**